

## ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI

(anche ai sensi dell'art. 3 *sexties* del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 3 del D. Lgs. 195/2005, dell'art. 40 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 22 e seg. della L. 241/1990)

## E PER L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO IN AUTOTUTELA

nell'interesse del Consorzio di Colle Romito, in persona del Presidente, legale rappresentante in carica, Sig. Romano Catini, con sede in Tor San Lorenzo, Ardea (RM), Viale Perseo n. 49/51 (P. IVA IT80206630586), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pace (C.F. PCA LSN 73B21 H501G) in Roma, Via Belsiana n. 100, PEC alessandro.pace1@avvocato.pe.it, fax n. 0697270823;

**Premesso che**

1) Il Consorzio di Colle Romito è un Consorzio Obbligatorio costituito ai sensi e agli effetti del D. L. n. 1446/18 (convertito con L. 473/1925), con Delibera n. 186 del Commissario Prefettizio del Comune di Ardea, Dott. Giuseppe Cervone.

2) Esso ha lo scopo di provvedere, all'interno del proprio comprensorio, alle opere ed attività necessarie a garantire, in favore degli aderenti, un'agevole e piena fruizione degli spazi consorziali (strade, zone di verde), oltre che il decoro urbano, anche attraverso opere di urbanizzazione primaria, nei limiti delle competenze non riservate al Comune o ad altri enti competenti (v. art. 3 dello Statuto).

3) Allo scopo di adempiere correttamente ai propri doveri, il Consorzio, attraverso la consueta partecipazione del Sindaco alle assemblee dei soci, espone periodicamente all'Amministrazione Comunale le diverse criticità emergenti nell'area di proprio interesse, relative ai diversi servizi di spettanza comunale, tra cui anche quello della gestione e, dunque, della raccolta dei rifiuti urbani.

4) Era da tempo in essere un accordo per cui il Consorzio, per facilitare i compiti di smaltimento rifiuti di competenza comunale, si sarebbe occupato - a proprie spese - di raccogliere su apposite piazzole i rifiuti verdi conferiti dai consorziati e poi conferirli a sua volta in appositi cassoni scarrabili (acquistati dal Consorzio), presso i quali sarebbe avvenuto il prelievo da parte dell'impresa incaricata dal Comune; analogamente per i rifiuti ingombranti essi sarebbero stati conferiti in apposita area e poi prelevati dall'impresa incaricata dal Comune, anziché con appuntamento porta a porta.

5) In particolare l'area di raccolta rifiuti ingombranti veniva addirittura autorizzata nel 2005 previa regolare DIA del Consorzio a spese della GESAM, allora concessionaria per il servizio di raccolta rifiuti, mentre le piazzole di raccolta per il verde venivano realizzate dal Consorzio, a sue spese, nel 2009 previa regolare DIA, positivamente riscontrata in modo espresso dallo stesso Comune, in esito ad alcune integrazioni documentali, con nota prot. n. 53871 del 24.11.2009.

6) La GESAM provvedeva regolarmente a prelevare i rifiuti ingombranti dall'area dedicata per lo smaltimento.

7) Ciò veniva anche confermato nella nota del 15.4.2014, a firma del Geom. Mirto, in cui il Comune di Ardea stabiliva che il Consorzio dovesse dotarsi di cassoni scarrabili adibiti al deposito (e quindi ritiro) di tale categoria di rifiuti, da ritirare per due volte la settimana a decorrere dal 22.4.2014.

8) Per la verità già la nota del Comune di Ardea del 28.3.2014, dava atto dell'accordo con il Consorzio in tal senso ed intimava all'Igiene Urbana di procedere alla raccolta come concordata.

9) C'è da dire che non sempre il Comune ha provveduto con solerzia ad assolvere ai propri obblighi, tant'è che con diffida dell'Avv. Pace del 29.7.2014, richiamandosi peraltro al contratto di appalto attualmente in corso, relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la Società Igiene Urbana, in base al quale il Comune (e per esso la società appaltatrice) è tenuto a fornire alla cittadinanza anche il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dai giardini privati [cfr. art. 2, lett. g) del capitolato speciale d'appalto], si contestava l'inadempimento del Comune che da diversi giorni non provvedeva alla raccolta.

10) In particolare, si rilevava che il servizio era sempre stato caratterizzato da una certa discontinuità, tanto che il Consorzio aveva dovuto sollecitare, con nota del 23.6.2014, il rispetto delle condizioni dello stesso e già con nota del 28.3.2014, prot. n. 14486, il Comune aveva ordinato alla società appaltatrice di dare adempimento alle disposizioni contrattuali.

11) Si ribadisce che il Consorzio, per ottemperare alle disposizioni del Comune, ha sostenuto una notevole spesa per dotarsi di detti cassoni.

12) Dal canto suo, il Comune, con nota prot. n. 25111 dell'11.6.2014, aveva pure disposto dei controlli, circa i conferimenti dei rifiuti in questione, nei cassoni adibiti a tal fine, senza avere nulla da eccepire, dando quindi per scontato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che i cassoni in questione fossero autorizzati ("si rammenta che nessuno è autorizzato a conferire potature e sfalci di prati eventualmente prodotto non dal singolo cittadino contribuente delle tariffe ma da operatori economici professionali. Si rappresenta a tutti che è necessario vigilare che eventuali operatori economici professionali non conferiscano nei cassoni al conferimento dei rifiuti biodegradabili adatti agli utenti/cittadini contribuenti alla tariffa della RSU").

13) In tale contesto, dopo che all'incirca agli inizi di gennaio senza alcun avviso era inaspettatamente cessata la raccolta delle dette categorie di rifiuti, sopraggiungeva l'ordinanza sindacale n. 8 del 10.2.2016, che così si statuiva:

*"Premesso che a seguito di segnalazioni del preposto al controllo del servizio di igiene urbana si è constatata, su viale di Colle Romito:*

*- la presenza di un'area adibita a Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti, sulla quale sono posizionati alcuni container contenenti potature di alberi e piante, e di un'altra area adibita a Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti ingombranti, entrambe gestite dal Consorzio di Colle Romito;*

*- la presenza, su tutto il territorio consortile, di piazzole realizzate dal Consorzio di Colle Romito, nelle quali vengono conferiti rifiuti di ogni genere;*

*Che agli atti del Comune di Ardea non risultano Autorizzazioni ambientali alla messa in esercizio di Centri di Raccolta/Stoccaggio rifiuti presso il Consorzio di Colle Romito;*

*Ritenuto di dover intervenire immediatamente a tutela della salute pubblica con proprio provvedimento;*

*Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;*

*ORDINA*

*Al Presidente/Legale Rappresentante del Consorzio di Colle Romito, sig. Romano Catini, di:*

*- sospendere immediatamente tutte le attività di Raccolta e/o Stoccaggio rifiuti presso le aree site in viale di Colle Romito adibite a Centro di raccolta/Stoccaggio di rifiuti di potature ed ingombranti fino all'ottenimento di idonea Autorizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;*

*- rimuovere e conferire immediatamente in impianti idonei tutti i rifiuti giacenti nelle suddette aree;*

*- rimuovere e conferire immediatamente in impianti idonei tutti i rifiuti giacenti nelle piazzole presenti nel territorio consortile, costruite dal Consorzio di Colle Romito".*

14) A seguito di tale improvvisa ordinanza, il Consorzio è nel caos più completo e completamente sommerso da rifiuti verdi e ingombranti; con essa, in pratica, il Comune, disattendendo completamente tutti i precedenti provvedimenti e l'affidamento ingenerato, si è disfatto del proprio obbligo di curare lo smaltimento di tale categoria di rifiuti accollandola al Consorzio (che vi dovrebbe provvedere non è ben chiaro come) e quindi ai consorziati, che peraltro continuano a pagare regolarmente la tassa rifiuti.

**CONSIDERATO CHE**

a) il Consorzio ha interesse giuridicamente qualificato ad acquisire tutti gli atti, documenti, verbali, esposti anche di terzi, sottesi al provvedimento in questione, al fine di ogni più opportuna tutela giurisdizionale;

b) il provvedimento è macroscopicamente illegittimo per tutta una serie di vizi tra cui :

- il difetto istruttorio e motivazionale per non tenuto minimamente conto dei propri precedenti provvedimenti;

- la violazione del principio dell'affidamento nei provvedimenti medesimi e lo sviamento di potere;

- il contrasto insanabile con i citati propri provvedimenti, tuttora validi ed efficaci nell'ordinamento e mai revocati e/o annullati;

- l'insussistenza sotto ogni possibile punto di vista dei requisiti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, tra l'altro per aver imposto al Consorzio obblighi di fare di spettanza del Comune;

- l'omessa informativa alla Prefettura di cui al citato art. 54 TUEL;

- la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, notoriamente compatibili anche con l'emanezione delle ordinanze asseritamente contingibili ed urgenti;

- la non necessità dell'invocata autorizzazione ambientale per le aree in questione, giusto il chiaro combinato disposto degli artt. 5, lett. o-bis, 4, comma 4, lett. c) e allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006.

Per quanto sopra detto l'istante così come descritta e domiciliata in epigrafe rivolge formale

**ISTANZA**

Affidando l'Amministrazione - entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente - consenta di prendere copia conforme all'originale di tutti i documenti sottesi all'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 8 del 10.2.2016, per tutte le ragioni indicate in premessa, nonché affinché la stessa, anche in applicazione degli artt. 21-quinquies, 21-septies, 21-octies, 21-nonies della l. n. 241/1990, provveda alla immediata revoca e/o annullamento dell'ordinanza in questione, disponendo la ripresa del servizio, secondo le previgenti concordate modalità.

Sin da ora si chiede che, anche ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 241 del 1990, vengano comunicati gli estremi dell'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio ed il preposto cui rivolgersi per prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti.

Si allegano, per comodità dell'ufficio, i seguenti documenti:

1) DIA per la realizzazione dell'area raccolta rifiuti ingombranti.

2) Fax dell'11.11.2008 e relativa fattura n. 11/2008 intestata alla GESAM.

3) Comunicazione della GESAM del 5.9.2008.

4) DIA e relazione tecnica per realizzazione piazzole raccolta rifiuti verdi.

6) Nota del Comune di Ardea del 24.11.2009.

7) Nota del Comune di Ardea del 28.3.2014.

8) Nota del Comune di Ardea del 15.4.2014.

9) Nota del Comune di Ardea dell'11.6.2014.

Ardea, 22 febbraio 2016.

Consorzio di Colle Romito

Il Presidente

